



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1786 di data 29 luglio 2013

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 11/2/2 denominata "SELLA BRUNEC", ubicata nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Paolo NICOLETTI | Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Fabio DEGASPERI | componente effettivo Servizio Impianti a fune |

È altresì presenti, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 22 luglio 2013, con la quale la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strada de Pareda, 63, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/2/2 denominata "Sella Brunec" ubicata nella stazione sciistica del Ciampac, nel Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 16 luglio 2013.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella sostituzione della condotta per il prelievo d'acqua dal bacino artificiale posto a quota 2091 m s.l.m. a servizio della pista da sci da discesa n. 11/2/2 denominata "Sella Brunec.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle eventuali condizioni e prescrizioni tecnico-operative specificate nel dispositivo del presente provvedimento.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strada de Pareda, 63 ad eseguire i lavori relativi alla sostituzione della condotta per il prelievo d'acqua dal bacino artificiale posto a quota 2091 m s.l.m. a servizio della pista da sci da discesa n. 11/2/2 denominata "Sella Brunec" ubicata nella stazione sciistica del Ciampac, nel Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - **le tubazioni vetuste dovranno essere rimosse e opportunamente smaltite nel rispetto delle normative in materia di rifiuti;**
 - **dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune, ai sensi della circolare del medesimo Servizio n. 2/2007 del 13 giugno 2007, una relazione geologica nella quale siano analizzate, in corso d'opera, le possibili implicazioni sulla stabilità delle opere di fondazione in rapporto al possibile verificarsi di perdite accidentali dalla condotta; in conseguenza, saranno anche indicate le misure idonee ad eliminare il rischio per la linea funiviaria attraversata;**

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Impianti a fune viene inviata copia della presente autorizzazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Paolo Nicoletti -

GM/SD/fr